

dimento del capo della Corte o del tribunale, sopra richiesta del capo del Pubblico Ministero. »

Pivano. Questa aggiunta non ha più ragione d'essere: perchè dipende da quella che avevo proposta all'articolo 5; quindi la ritiro.

Presidente. Allora, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« Ai posti stipendiati nelle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere nominati gli alunni che hanno compiuto il tirocinio, in conformità delle vigenti disposizioni.

« Chi ha ottenuto la nomina ad un posto stipendiato nelle cancellerie e segreterie può essere nominato cancelliere o segretario in qualsiasi ufficio giudiziario. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

Perla. Comincio dall'osservare che tanto questo articolo quanto il seguente, peccano, se non m'inganno, per incertezza di metodo.

Le promozioni degli alunni agli uffici di cancelleria, dopo la legge del 1865 sull'ordinamento giudiziario, ebbero norme proprie nella legge del 23 dicembre 1875. Successa a quella legge l'altra del 15 luglio 1900 con l'intento precipuo di migliorare le condizioni finanziarie degli alunni, in base alle facoltà ivi richiamate, il Governo ebbe occasione di regolare tutta la materia dell'alunnato, disciplinando con una serie di regole e garentie l'ammissione degli alunni, l'esperimento del richiesto tirocinio e la susseguente nomina agli uffici di cancelleria: il che fu fatto col regolamento del 9 ottobre 1900, che si potrebbe qualificare come lo statuto organico dell'alunnato, appunto perchè vi sono comprese tutte le norme a cui è subordinato l'ingresso nella carriera per la via ordinaria del tirocinio e le cautele e condizioni per le quali gli alunni possono conseguire la titolarità dell'impiego.

Ora di fronte a questo stato di diritto avrei capito che una legge sui cancellieri e sui segretari giudiziari avesse rifiuto tutte queste norme per regolare con un complesso di disposizioni organiche tutta la materia; e questo metodo avrebbe avuto il vantaggio di dare un più alto e sicuro valore alle norme del regolamento del 1900, sottraendo tutto quest'ordine di rapporti ed interessi a possibili variazioni dipendenti semplice-

mente dalla volontà del potere esecutivo. In sostanza si sarebbero consolidate in norme fisse e non facilmente variabili di legge quelle che oggi non sono che mutevoli norme regolamentari.

Invece che cosa fa su questo punto il disegno di legge? Si occupa soltanto di una parte di queste norme accennando nell'articolo decimo alle promozioni degli alunni agli uffici giudiziari per ricordare semplicemente una delle relative condizioni che è quella del compiuto tirocinio, mentre nell'articolo undecimo ricorda altre condizioni, quali l'età e l'esame di abilitazione, frazionando così il sistema de' requisiti che avrebbe dovuto essere riprodotto nella sua integrità e dimenticando anzi altre norme essenziali già stabilite nelle leggi e nel regolamento, quali l'attestato degli studi compiuti, le condizioni d'incensurata condotta, le materie e le regole degli esami, le garanzie de' relativi giudizi. Ma questi accenni incompleti mi sembrano o pericolosi, in quanto possono far supporre che sia tolto valore alle norme ora vigenti e non riprodotte, o inutili se intendono lasciare le cose *in conditione iuris*, senza modificazione o limitazione alcuna.

Guardiamo del resto un po' più da vicino quest'articolo 10.

Nella sua prima parte esso è così formulato:

« Ai posti stipendiati nelle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere nominati gli alunni che hanno compiuto il tirocinio in conformità delle vigenti disposizioni. »

Ora, in primo luogo, nella forma puramente potestativa in cui è concepita questa disposizione si può dire che sia perfettamente inutile non potendo avere altro senso se non che il compimento dell'alunnato faccia acquistare a' tirocinanti la capacità ad essere nominati impiegati effettivi di cancelleria. Ma tutto ciò è insito nel concetto stesso dell'alunnato, essendo naturale e presupposto che chi abbia compiuto l'alunnato diventi eleggibile all'impiego. Il dire qui semplicemente che l'alunno può essere nominato potrebbe produrre un equivoco, perchè potrebbe far pensare che la nomina dipenda dalla discrezione del Governo, mentre il regolamento del 1900, svolgendo il concetto della legge vigente, stabilisce per l'ammissione all'alunnato un primo esame e poi al termine del tirocinio una seconda prova per l'abilitazione all'ufficio, e deferendo alle Commissioni esaminatrici in base